Rassegna Stampa

di Venerdì 29 novembre 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---------|-----------------------------|------------|--|------|
| Rubrica | Edilizia e Appalti Pubblici | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 29/11/2024 | Autonomi, nel 2024 l'Agenzia accerta 1,2 miliardi di tasse evase (G.Parente) | 3 |
| 27 | Italia Oggi | 29/11/2024 | La Stp certifica il rischio fiscale (F.Spurio/R.Biancolli) | 5 |
| 28 | Italia Oggi | 29/11/2024 | Sanzioni ad hoc per i forfettari (G.Mandolesi) | 6 |
| 38 | Italia Oggi | 29/11/2024 | Appalti, le indicazioni Anac per i controlli | 7 |
| 38 | Italia Oggi | 29/11/2024 | Passaporto per i prodotti edili (A.Mascolini) | 8 |
| Rubrica | Altre professioni | | | |
| 31 | Italia Oggi | 29/11/2024 | Geometri, ok all'aumento dei contributi (S.D'alessio) | 9 |
| Rubrica | Professionisti | | | |
| 33 | Italia Oggi | 29/11/2024 | Eppi ed Emapi vicini agli iscritti | 10 |



REDDITI NON DICHIARATI

Autonomi, nel 2024 l'Agenzia accerta 1.2 miliardi di tasse evase

Mobili e Parente —a pag. 3

Autonomi, accertati 1,2 miliardi da costi gonfiati e redditi omessi

Pagelle fiscali. L'agenzia delle Entrate ha finalizzato la sua attività su meccanici che omettevano di dichiarare i rimborsi assicurativi, agenti di commercio e chi ha pompato la voce «costi residuali»

Marco Mobili Giovanni Parente

C'è chi nella pagella fiscale può vantare un bel 10 in termini di affidabilità, pur avendo però dimenticato o meglio omesso redditi e dati per una puntuale ricostruzione da parte del fisco della sua reale capacità contributiva. C'è anche chi puntualmente gonfia i costi per raggiungere la sufficienza e mettersi così al riparo da possibili attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. O ancora c'è la partita Iva che si dichiara al Fisco con un voto degli Isa (Indici di affidabilità fiscale) molto basso pur svolgendo però la propria attività o avendo sedi contabili di valore certamente sproporzionato rispetto al livello di redditi dichiarati all'amministrazione.

Sono solo alcune delle principali anomalie emerse nelle attività di controllo mirato sui soggetti Isa svolte dall'agenzia delle Entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini, nel corso del 2024 per verificare i dati contabili e le realtà operative, indicate nei modelli Isa da professionisti e imprese. Un'attività che ha portato i suoi frutti in termini di contrasto all'evasione, consentendo di far emergere una maggiore imposta pari a 1,2 miliardi di euro.

La strategia adottata fa leva sull'analisi di rischio mirata e sfrutta di fatto specifici filoni di indagine.

potuto selezionare a monte i soggetti ritenuti a maggior rischio e in odore di evasione in quanto presentavano dall'analisi dei dati anomalie più che significative.

È il caso ad esempio dell'analisi di rischio condotta su meccanici e riparatori d'auto. Il focus degli 007 del Fisco si è concentrato in particolare sulle attività di riparazione di autoveicoli e l'attenzione è stata riposta soprattutto su tutte quelle posizioni che presentavano anomalie o scostamenti evidenti fra l'importo dei rimborsi assicurativi ricevuti e l'importo delle operazioni attive indicate nelle dichiarazioni dei redditi e nelle denunce Iva.

A far scattare il semaforo rosso su questi soggetti è stato il fatto che nel modello Isa i dati dichiarati hanno fatto emergere il massimo punteggio di affidabilità pari a 10, malgrado l'assenza dei redditi dei rimborsi assicurativi e nonostante l'inserimento di informazioni non corrette nei modelli Isa. Incongruenze e anomalie che hanno consentito di procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito, con conseguenti recuperi di imposta non dichiarata all'Erario.

Altro settore messo sotto stretta osservazione in questi undici mesi del 2024 è quello dell' attività svolta dai rappresentanti di commercio che hanno contabilizzato e di-

In questo modo le Entrate hanno chiarato solo alcuni dati reddituali, indicati anche nel modello Isa, omettendo, però, di inserire gli altri compensi noti al Fisco con le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta. Così come per i meccanici l'agenzia delle Entrate ha contestato l'infedeltà emersa dalle dichiarazioni dei redditi e la non corretta indicazione delle informazioni presentate ai fini Isa, con il conseguente recupero dell'imposta evasa.

Giocare con i costi e soprattutto gonfiarli in eccesso è sempre stata la via più veloce per occultare redditi al fisco e per abbattere l'imposta dovuta.

Ampliando il raggio d'azione l'agenzia delle Entrate ha orientato i controlli anche a una vasta platea di soggetti che hanno dichiarato importi considerevoli sotto la voce «costi residuali». Sono quei costi non meglio definiti che consentono, come accennato, di abbattere il reddito e pagare così meno imposte. Sulla base dei controlli effettuati le Entrate hanno riqualificato questi costi, soprattutto perché non inerenti con le attività di impresa o di lavoro autonomo svolte dal contribuente e come tali dunque non deducibili dal reddito. L'effetto a cascata è stato quello da far emergere maggiori redditi e dunque di rettificare le imposte dovute dal contribuente.

Sotto la voce "dati taroccati" possono rientrare anche le posi-



Pagina 1

2/2 Foglio



zioni di quei contribuenti che, pur punteggio Isa ma che, all'atto delle denti agli occhi degli ispettori del avendo compilato e inviato i mo- verifiche in loco presso le sedi Fisco, hanno innescato e sopratdelli Isa, hanno un voto molto bas- operative, hanno fatto emergere so ma esercitano la loro attività in discordanze di particolare rilievo strutture di particolare valore.

Non sono state poche, infatti, le indagini dell'amministrazione finanziaria che hanno coinvolto soggetti con valori molto bassi del

tra l'esame della realtà operativa e amministrativo/contabile rispetto a quanto dichiarato alla stessa agenzia delle Entrate.

Queste anomalie, più che evi-

tutto legittimato il procedimento analitico-induttivo per la rideterminazione del reddito d'impresa e consentito anche in questo caso l'accertamento di maggiore imposta evasa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CASI SOTTO LA LENTE

Riparazione di auto

Per quanto riguarda le officine di riparazioni auto sono state messe sotto la lente le posizioni con anomalie/scostamenti fra l'importo dei rimborsi assicurativi ricevuti e quello delle operazioni attive indicate nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Nonostante nel modello Isa i dati dichiarati avessero fatto emergere il massimo punteggio di affidabilità (10), l'omissione nella dichiarazione dei redditi dei rimborsi assicurativi percepiti e l'inserimento di dati non corretti nei modelli Isa hanno consentito di procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito con recuperi d'imposta

Rappresentanti di commercio

Tra le situazioni di anomalia messe sotto la lente dall'agenzia delle Entrate ci sono i rappresentanti di commercio che hanno contabilizzato e dichiarato solo alcuni dati reddituali, indicati anche nel modello delle pagelle fiscali, omettendo, però, di inserire gli ulteriori compensi risultanti dalle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta. Anche in questi casi, le donne e gli uomini del Fisco hanno contestato l'infedeltà dichiarativa e la non corretta rappresentazione degli elementi dichiarati ai fini Isa, con conseguente recupero dell'imposta evasa



Tra i riparatori di auto accertati i soggetti con dieci in pagella ma dati non in linea con denunce dei redditi e Iva



Altro indicatore di anomalia è la sede di valore sproporzionato rispetto al dichiarato











Il decreto certificatori in pubblicazione sulla G. U. più stringente delle norme revisori

La Stp certifica il rischio fiscale

Tax control framework solo da soggetti indipendenti

DI FRANCESCO SPURIO EROSA BIANCOLLI*

🛮 ax Control Framework certificato solo da professionisti, anche appartenenti a società ed associazioni professionali, che non se ne sono mai occupate, o quasi. Sul rischio di auto-riesame, il Decreto certificatori, in fase di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, è più stringente della disciplina dettata per i revisori.

L'introduzione della figura del certificatore del TCF, ad opera del decreto di potenziamento del Regime di Adempimento Collaborativo (DLgs 221/2023), favorisce una serie di confronti con il ruolo del revisore legale e contabile, che passano in primo luogo dall'analisi dei relativi contesti normativi di riferimento.

In entrambi i casi, il revisore e il certificatore sono chiamati a svolgere le proprie funzioni in completa indipendenza e al riparo dal cosidetto rischio di auto-riesame, ossia il pericolo che i citati soggetti

controllo di dati o elementi che loro stessi, o altri soggetti appartenenti alla loro "rete" hanno contribuito a determinare.

Rispetto a quanto appena affermato e volendo confrontare le discipline applicabili, emerge che mentre – da un lato – il concetto di "rete" dei certificatori TCF e quello dei revisori sono sovrapponibili, – dall'altro - le limitazioni previste contro il rischio di auto-riesame risultano più stringenti i certificatori TCF.Quanto al concetto di "rete", quello applicabile ai revisori è specificamente definito dall'art. 1, lett. 1, del DLgs 39/2010, mentre per i certificatori TCF il riferimento è all'art. 4 del Decreto Certificatori (ossia, il DM emesso lo scorso 12 novembre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Con riferimento ai certificatori TCF, il concetto di "rete", inteso come struttura più ampia alla quale il professionista (o la società per cui collabora) coopera, non

debbano svolgere attività di è inquadrato da una definizione ad hoc come nel caso dei revisori. Tuttavia, l'art. 4 del relativo decreto, dedicato all'indipendenza del certificatore, riporta numerose casistiche che rendono l'indipendenza del certificatore TCF in tutto simile a quella dei revisori, anche laddove si richiede che tale requisito, unità all'onorabilità, sussista durante l'intero periodo intercorrente fra l'assunzione dell'incarico e il rilascio della relativa certificazione, a pena di decadenza dell'incarico da parte del professionista che non integri dette caratteri-

> Quanto, invece allo specifico presidio contro l'auto-riesame, va notato che il Decreto certificatori dispone norme particolarmente rigide, che portano ad escludere sostanzialmente che il professionista e i suoi colleghi che abbiano prestato qualsiasi assistenza con riferimento al Tax Control Framework possano certificarlo. In merito, il già citato art. 4, comma 3, alla lettera f), dispone che: "sussistono rischi di auto-riesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista

abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali all'elaborazione del sistema integrato di rilevazione, monitoraggio e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione, ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso". Infine, da notare una difformità sostanziale in relazione al periodo di incarico che, sia per i revisori sia per i certificatori di TCF, può essere rinnovato al massimo per tre volte, quindi per nove anni consecutivi. Tuttavia, a differenza dei revisori che possono essere nuovamente incaricati dopo tre anni, per i certificatori tale periodo è pari al doppio, sei anni. Anche in questo caso, il legislatore ha voluto imporre dei vincoli più stringenti alla figura del certificatore del TCF per salvaguardarne l'indipendenza.

* Tax Bridge



Vincoli più stringenti







Sono le conseguenze della rigida interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate

Sanzioni ad hoc per i forfettari

In caso di una impropria fruizione della sostitutiva al 5%

DI GIULIANO MANDOLESI

anzioni pesanti e differenziate per i forfettari che, secondo l'interpretazione agenzia delle entrate, hanno usufruito impropriamente dell'imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività "non native" in regime a forfait. La pena pecuniaria per l'errata applicazione del regime infatti prevede l'irrogazione della sanzione da infedele dichiarazione, fissata nella misura con ventaglio dal 90%-180% delle maggiori imposte dovute per le violazioni cristallizzate ante 1 settembre 2024 e del 70% per quelle successive alla citata data. Di conseguenza risultano costose anche le regolarizzazioni con ravvedimento operoso che partono di poc'anzi esposti minimi edittali del 90% o 70%. Queste sono alcune delle conseguenze della rigida interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate sull'articolo 1 comma 65 della legge 190/2014 con la risposta ad interpello n.226/2024 in cui viene affermato che solamente le partite iva che avviano una nuova attività in regime forfettario possono fruire dell'aliquota ridotta del 5% prevista in fase di start up escludendo quindi dall'agevolazione coloro che per scelta o vincolo normativo hanno invece iniziato l'attività in altri regimi ordinari per poi passare nel quinquennio agevolato nel regime a forfait (vedi *ItaliaOggi* del 26/11/2024).

L'interpretazione dell'agenzia. E' opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 1 comma 65 della legge 190/2014

(che ha introdotto e disciplina il regime forfettario), il legislatore, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, ha concesso ai contribuenti che utilizzano il regime a forfait, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'applicazione di un aliquota agevolata del 5% rispetto all'ordinaria del 15% (al ricorrere di determinate condizioni). Nella risposta n.226 citata l'agenzia delle entrate fornisce una interpretazione rigida del comma 65 secondo cui la previsione dell'aliquota agevolata al 5% sarebbe utilizzabile solo da coloro che iniziano una nuova at-

Le sanzioni citate del dlgs 471/1997 di riferimento sono quelle da infedele dichiarazione disciplinate all'articolo $1\, {
m comma}\, 2$, norma recentemente revisionata dal dlgs 87/2024 con effetti dall'1/9/2024

tività applicando "ab origine" il regime forfetario. Solo i contribuenti che iniziano una nuova attività in regime a forfait, momento che può o meno coincidere con l'apertura della partita iva, possono quindi scontare l'aliquota ridotta al 5% invece dell'ordinaria al 15%.

Le sanzioni differenziate. L'articolo 1 comma 74 secondo periodo della legge 190/2014 dispone che in caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti (forfettari), dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65 (l'aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività), le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Le sanzioni citate del dlgs 471/1997 di riferimento sono quelle da infedele dichiarazione disciplinate all'articolo 1 comma 2, norma

recentemente revisionata dal legislatore con il decreto legislativo 87/2024 con effetti a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024. Dunque si genera un doppio binario sanzionatorio. Per le errate applicazione del regime forfettario con aliquota ridotta formalizzate con le dichiarazioni trasmesse ante 1 settembre si applica la sanzione con ventaglio dal 90% al 180% della maggiora imposta dovuta mentre per quelle cristallizzate con i modelli redditi a partire da quelli 2024 per

l'anno d'imposta 2023 la pena è quella fissa del 70%. E'necessario segnalare che nei termini di trasmissione della dichiarazione tardiva, eventuali integrative trasmesse per rettificare l'errata applicazione dell'aliquota agevolata sui modelli redditi 2024 per l'anno 2023 scontano unicamente la sanzione amministrativa fissa di 250 euro ravvedibile non configurandosi l'infedele dichiarazione

Ritaglio

Pagina 38
Foglio 1



Tiratura: 1.674 Diffusione: 15.308



www.ecostampa.it

Appalti, le indicazioni Anac per i controlli

Verbalizzazione accurata dei controlli, ispezioni e sorpresa, predisposizione di check list di verifica, individuazione chiara dei ruoli e delle funzioni di chi svolgerà i controlli, ma anche dei casi che determinano l'applicazione di penali. Sono queste le indicazioni alle stazioni appaltanti per i controlli e le verifiche nella fase esecutiva degli appalti fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 497 del 29/10/2024.

L'obiettivo dell'Autorità presieduta da Giuseppe Busia è la corretta attuazione delle prestazioni rese dagli operatori economici affidatari nei contratti di appalti di servizi e forniture dal momento che non sempre nella fase successiva all'aggiudicazione del contratto vengono seguite con attenzione le diverse fasi che portano all'ultimazione della prestazione contrattuale.

Il dato di partenza dell'Anac è la constatazione di numerose anomalie registrate nella usuale attività di vigilanza d'ufficio, e quindi la conseguente necessità, in un'ottica di cooperazione e supporto alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni, di indicare specifiche prescrizioni affinchè siano correttamente attuate le singole disposizioni della normativa vigente in tema di contratti pubblici, ma soprattutto il fatto che da queste indicazioni operative passi "la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara". In quest'ottica l'Autorità richiama il primo articolo del d. lgs. 36/2023 che afferma il principio del "risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza". L'esigenza cui Anac cerca d colmare è quella di delineare in modo più analitico la regolamentazione dei controlli in corso di esecuzione nella lex specialis di gara e nel contratto d'appalto, anche provvedendo ad una delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti all'espletamento degli stessi (sia esso il responsabile unico del progetto o il direttore dell'esecuzione del contratto). Una delle indicazioni principali è quella di "prevedere sempre in maniera esaustiva le fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento" ma soprattutto "provvedere alla delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli nel caso concreto". La delibera individua anche delle attività specifiche da porre in essere per realizzare efficaci controlli: "prevedere l'effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l'individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall'offerta tecnica dell'appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore". Essenziale è anche per l'Anac intervenire sulla fase di organizzazione degli uffici per implementare adeguatamente le strutture e verbalizzare adeguatamente gli esiti dei controlli "non limitandosi ad attestare in via esclusivamente formale l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile". -© Riproduzione riservata





JO Venerdì 29 Novembre 2024

APPALTI PUBBLICI

Le nuove norme che sostituiscono quelle in vigore da 15 anni fanno parte del Green deal

Passaporto per i prodotti edili

Sarà digita $ar{le}$. La Commissione $ar{U}$ e ne definirà i contenuti

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

revisto un "passaporto digitale" per i prodotti da costruzione. Sarà la Commissione Ue a definirne funzionalità e requisiti. Le nuove norme europee, che sostituiscono quelle in vigore da circa 15 anni e fanno parte del "Green deal" europeo insieme regolamento sulla progettazione ecocompatibile, entreranno però in vigore fra oltre un anno.

Sono questi in estrema sintesi, i principali elementi del regolamento sui prodotti da costruzione (Cpr), che il Consiglio europeo ha adottato il 4 novembre 2024.

Si arriva a questo nuovo regolamento dopo quasi tre anni visto che la prima proposta fu presentata ad aprile 2022 dalla Commissione e sul quale Parlamento e Consiglio trovarono un accordo a febbraio 2024. Gli articoli del regolamento relativi all'elaborazione delle norme di dettaglio saranno

data di entrata in vigore, mentre tutti gli altri articoli del regolamento si applicheranno un anno dopo la data di entrata in vigore, a eccezione dell'articolo 92 (relativo alle sanzioni), che si applicherà due anni dopo la data di entrata in vigore.

Il regolamento

Venendo al regolamento, che modifica e sostituisce quello in vigore da 15 anni, il testo modifica la definizione di "prodotto da costruzione" e stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e degli altri operatori economici e rafforza la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori.

Allo stesso tempo, il Cpr rispetta il fatto che il diritto di regolamentare le opere di costruzione rimane di competenza nazionale.

In particolare il Cpr aggiorna le norme vigenti dell'Ue adeguando la normazione ai nuovi sviluppi tecnici, fornendo ai consumatori informazioni di maggiore qualità grazie alla creazione di passaporti digido le scelte verdi. In particolare si andrà verso la creazione di un sistema di passaporti digitali per i prodotti da costruzione, analogo a quelli proposti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile.

Alla Commissione sarà conferito il potere di definire le funzionalità e i requisiti di questo sistema di passaporti per i prodotti mediante atti delegati In base al nuovo regolamento alla Commissione sarà assegnato il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni, laddove esempio, il consueto percorso di normazione risulti bloccato e, fra le principali novità, prevede lo sviluppo di un sistema di passaporti digitali per i beni da costruzione.

Le norme potranno applicarsi a tutti gli appalti che interessano prodotti da costruzione, compresi gli appalti relativi a opere di costruzione, nel caso in cui gli Stati membri intendano introdurre requisiti ambien-

applicabili un mese dopo la tali dei prodotti e agevolan- tali per tali prodotti. Agli Stati membri viene però lasciata la possibilità di discostarsi dai requisiti ambientali qualora la loro applicazione limitasse l'offerta sul mercato del prodotto da costruzione richiesto, oppure in assenza di offerte adeguate e qualora ne derivassero costi sproporzionati che porterebbero lo Stato membro a spendere più del 10% in più rispetto a uno scenario di non applicazione dei requisiti.

Ilcontesto

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione aggiorna la legislazione vigente in questo settore, che risale al 2011. La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione fa parte del pacchetto di misure che la Commissione ha presentato il 30 marzo 2022, insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile e alla strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Tali misure fanno parte del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare.

Speciale appalti Tutti i venerdi una pagina

nell'inserto Enti Locali e una sezione deidcata su www.italiaoggi.it/specialeappalti





Geometri, ok all'aumento dei contributi

Diego Buono

Un 2023 (ancora) luminoso per le entrate dei geometri del Belpaese: i redditi medi della categoria, stando alle comunicazioni effettuate in quest'autunno, sono pari, infatti, a 40.697,36 euro e i fat-


turati (sempre mediamente) a quota 56.771,72, rispettivamente in «escalation» dell'8,9% dell'8,7%, al confronto con l'annualità precedente. E, intanto, è appena giunto il via libera del ministero del Lavoro (a seguito del «nulla osta» del dell'Econodicastero mia) alla delibera del giugno scorso con la quale la Cassa previdenziale di categoria ha deciso, al fine di rendere più congrue le future pensioni, tra l'altro, l'incremento dell'aliquota soggettiva, a partire dal 1° gennaio

2025, dal 18% al 20% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e, successivamente al 22% dal 2027, nonché l'innalzamento del contributo soggettivo minimo, fissato a 4.205 euro nel 2025 (dai 3.680 nel 2024) e a 4.715 euro dal 2027. È ciò che ha appreso ItaliaOggi, nel giorno in cui il Comitato dei delegati dell'Ente guidato da Diego Buono ha approvato il bilancio di previsione per l'anno che sta per cominciare, nel quale si legge che si stima un risultato economico positivo di 175,2 milioni; il numero degli iscritti è pari a circa 74.000 e le pensioni erogate, con una proiezione al 31 dicembre del 2025, sono circa 30.800. Ed il patrimonio netto stimato per la prossima annualità supera i tre miliardi.

Le correzioni regolamentari licenzia-

te dai dicasteri (e illustrate dal presidente su Italia Oggi del 6 luglio scorso) includono, inoltre, una serie di agevolazioni per i professionisti associati: c'è la riduzione quinquennale della contribuzio-

ne soggettiva prevista per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa e fino al 30° anno di età, che è stata estesa a chi non abbia usufruito del beneficio per l'intero quinquennio. Inoltre, in favore dei praticanti e degli assicurati oltre il 30° anno di età, è consentito effettuare versamenti figurativi entro il quinquennio successivo, con applicazione dei soli interessi legali. Quanto alle professioniste madri è prevista la riduzione del 50% dei contributi minimi, per due anni («in pri-



Il ministero del Lavoro, poi, certifica la solidità dei conti, giacché nel cinquantennio 2021-2070 il saldo previdenziale, tra entrate contributive (compresi i contributi integrativi delle società di ingegneria) e prestazioni pensionistiche, e quello gestionale, tra entrate e uscite totali, comprensivo dei rendimenti patrimoniali, «risultano sempre positivi», il patrimonio «non si azzera mai e risulta sufficiente alla copertura della riserva legale, pari a cinque annualità delle pensioni correnti».

Simona D'Alessio





PERITI INDUSTRIALI

Presentati gli ultimi numeri dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani

Eppi ed Emapi vicini agli iscritti

Milioni di prestazioni e 17 casse di previdenza coinvolte

di prestazioni liquidate nell'ultimo triennio e 17 Enti di previdenza coinvolti, tra cui l'Ênte di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Questi sono alcuni dati presentati dal presidente Emapi, l'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani, Nunzio Luciano durante l'evento del 14 novembre scorso dal titolo "L'evoluzione del welfare dei professionisti", moderato dal professor Francesco Giorgino, dati che testimoniano la rilevanza del welfare sanitario attuato dagli Enti di previdenza aderenti all'iniziativa.

Con la crisi demografica e l'allungamento della speranza di vita media, emergono necessariamente mutati e diversi bisogni, anche e soprattutto sociosanitari, che è necessario saper intercettare per poter dare agli stessi risposte pronte ed efficaci.

È nel filone delle fragilità e dell'incertezza demografica che il welfare sanitario diventa strategico per supportare lo Stato nel difficile compito di tutela sociosanitaria.

I numeri presentati dall'Ente di mutua assistenza dei professionisti italiani hanno dimostrato proprio questo, sia in termini economici, ma soprattutto in termini di benefici e di impatto sociale dell'attività svolta, sostenendo al contempo l'importanza del ruolo delle Casse e della loro sussidiarietà, nel saper cogliere le esigenze della platea dei propri iscritti, fornendo strumenti adatti, performanti e funzionali poiché basati su risultati di ricerche condotte attraverso interviste e survey dirette.

L'Ente di previdenza dei periti Industriali e dei periti industriali laureati, in risposta alle esigenze espresse dalla propria platea di iscritti, ha attivato direttamente le tutele erogate da Emapi per l'intera platea: l'assistenza sanitagrandi eventi morbosi e degli te utile per affrontare con

tà per grave invalidità perma- 56% la Copertura per gli infornente da infortunio, ognuna tuni. Inoltre, dall'indagine ampliabile in maniera volontaria, insieme alla Long Term Care, che garantisce ai professionisti che si trovino in condizioni di non autosufficienza Integrativa, si ritiene soddil'erogazione di una rendita mensile vitalizia.

Un ulteriore segno di attenstato, per l'Eppi, quello di estendere le suddette garanzie anche ai pensionati non più in attività. Questa scelta strategica assume una valenza dirimente, se letta in un'ottica sociodemografica: si inserisce infatti a completamento di progetto orientato al supporto e alla tutela complessiva dei professionisti periti industriali iscritti alla Cassa, in una prospettiva di lungo periodo, durante tutto il percordi quiescenza. Nel complesso quindi, una visione ampia di tra i 65 e 69 anni Velfare, che integra la primaria finalità di assicurare un'adeguata rendita pensionistica, oltre all'importante attivicontributi economici a suppormento e la cronicità delle malattie.

L'evento è stato l'occasione ricerche condotte da Emapi, una con Euromedia Research e la seconda con Prometeia, volte ad indagare l'efficienza dei servizi e delle tutele a disposizione dei Professionisti, con un focus sul livello di cono-

degli stessi. Dal campione intervistato il 75̂,6% dei Periti Industriali, rispon-

scenza e di gradimento

de che l'Assistenza Sanitaria Integrativa, risulta essere, tra le diverse coperture assiria integrativa, a tutela dei curative, quella maggiormen-

n totale di 1.328.000 importanti interventi chirur- maggior sicurezza gli imprevi- italiani, possa offrire un conemerge che in media il 72,5% degli intervistati, che ha utilizzato almeno una volta i serlore sale al 75,3%. Questi dati completo, se interpretati in dialogo con quelli elaborati periodicamente dall'Eppi nel documento dell'Informativa Sociale, tenendo sempre presente i gap territoriali, generazionali e di genere. La platea dei periti industriali all'Eppi, al 30 settembre della politica a quelli delle pro-2024, è così composta: il 28% ha un'età compresa tra 50 e mico, hanno avuto modo di 60 anni, il 22% tra 40 e 50 anni, ed oltre i 60 anni il 31%. Tra i pensionati, il 35% contiso professionale e nel periodo nua l'attività professionale, principalmente nella fascia

Al crescere dell'età, risulta direttamente proporzionale la richiesta di assistenza e di tutela sanitaria integrativa, tà assistenziale che si realiz- capace di garantire un futuro za annualmente con concreti in quiescenza sereno, non solo per sé ma anche per i propri to dell'attività lavorativa e familiari. Le prestazioni assidei bisogni familiari e con curate tramite l'assistenza saun'efficace tutela sanitaria nitaria integrativa comportaper fronteggiare l'invecchia- no un beneficio diretto per l'iscritto, per i suoi familiari e per la società.

Dalla ricerca condotta da per presentare i dati delle due Prometeia, per conto di Emapi, infatti, l'impatto sociale generato dalle prestazioni erogate da Emapi, espresso in termini di valore economico e monetizzazione dei benefici sociali prodotti, si attesta su 102 milioni di euro, a fronte di 46 milioni di sinistri liquidati. Pertanto, per ogni euro investito si generano oltre 2,3 euro di impatto sociale, che, ai loro familiari e alla collettività. Il ritorno sociale è partività di prevenzione, eviden- loro familiari. ziando come l'Ente di mutua assistenza per i professionisti

n totale di 1.328.000 gici; il pacchetto Check Up, sti sulla salute, segue al tributo rilevante in questa tiper la prevenzione; l'indenni- 62,4% la Long Term Care, al pologia di prestazioni. La copertura long term care e l'assistenza sanitaria, per loro natura, sono quelle che si riflettono maggiormente sui familiari (caregiver). Il positivo imvizi dell'Assistenza Sanitaria patto sociale si sostanzia per il 47% in un maggior benessesfatto delle prestazioni ricevu- re fisico e psicologico e per il te, per gli iscritti Eppi tale va- 53% in quello economico. Sempre dalla ricerca emerge come zione verso la propria platea è assumono un significato più agli iscritti vada il 79% dell'impatto, mentre alla collettività il 10% grazie, ad esempio, al risparmio di costi di gestione delle liste di attesa o dei costi evitati legati agli effetti della prevenzione.

Tutti tra i presenti, dai rapiscritti presentati delle istituzioni e fessioni e del mondo accadesottolineare come grazie alle Casse di previdenza, alla loro sussidiarietà e collaborazione, sia possibile la concretizzazione di quella sinergia tra pubblico e privato, indispensabile per la realizzazione di un welfare integrato, utile per la società nel suo comples-

> Questi risultati dimostrano come le Casse si muovano già in questa prospettiva sinergica, al fine di realizzare una rete di assistenza e di tutele in grado di fornire risposte aderenti alle esigenze contingenti: investinella previdenza nell'ottica di un welfare state che garantisca tutela, salute, sicurezza ed affidabilità per il professionista, la sua famiglia e il suo lavoro.

Il presidente Bernasconi ricorda che l'Eppi ha creduto in Emapi fin dai suoi esordi, ed ha partecipato al suo progetto strategico nella consapevolezza che, accanto al ruolo primario di garante delle prestaziose coinvolgono in primo luogo ni previdenziali, sostenibili e gli iscritti, si estendono anche adeguate, dovesse garantire una rete di servizi a supporto delle emergenze economiche colarmente elevato nelle atti- e sanitarie degli iscritti e dei




Pagina 33
Foglio 2/2

ItaliaOggi










Paolo Bernasconi

Pagina a cura dell'ufficio stampa dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati www.eppi.it





uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ad

Ritaglio stampa